



ATTO COSTITUTIVO
Organizzazione di Volontariato (ODV- CE.IT.A. _ATHENA)

In data 31/10/2021, in Matera, alla via MARCONI, 41, si sono riuniti le sottoscritte:

Mariella Cosola, nata a Matera, il 10/11/1966, residente a Matera in Via Ugo La Malfa, 78;
Maria Antonella Minardi, nata a Matera, il 9/06/1963, residente a Matera in Via dello Scorpione 122;
Rosa Mastrosimone, nata a Matera, il 30/09/1964, residente a Matera Via La Martella 86;
Maria Cimadomo, nata a Potenza, il 12/08/1965, residente a Potenza in via VI Novembre n.46;
Antonietta Laviola, nata a Stigliano (Mt), il 14/11/1971, residente a Policoro in vico Orlando Giacomo n.1;
Cinzia Gravina, nata a Matera, il 14/03/1975, residente a Matera in via Marconi n. 87 ;
Anna Maria Carbone, nata a Bernalda, il 16/04/1968, residente a Matera in via Santa Cesarea;

Le presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Rosa Mastrosimone e a fungere da Segretario la Sig.ra Mariella Cosola, la quale si occuperà dell'estensione del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Le presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1.1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore" in seguito denominato CTS) e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente denominazione: "CE.IT.A- _ATHENA", da ora in avanti denominata "Centro Italiano Antiviolenza".

1.2 L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

1.3 L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"), dallo Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto").

1.4 L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi dell'attività di interesse generale – conforme all'art. 5 del Codice del Terzo settore – volta a prevenire, sostenere, ascoltare, accogliere e orientare le donne e i minori vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso da chiunque provengano avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di professionisti o delle persone aderenti agli enti associati; l'Associazione si prefigge altresì lo scopo di sviluppare la cultura del rispetto e della tutela dei diritti umani diretti al riconoscimento, al patrocinio e alla

Granine Gravina
Mariella Cosola
Maria Antonella Minardi
Rosa Mastrosimone
Maria Cimadomo
Antonietta Laviola
Cinzia Gravina
Anna Maria Carbone



divulgazione dei diritti delle persone e delle azioni per la prevenzione ed il contrasto alla violenza in generale e nei confronti delle donne e dei minori in particolare.

3.2 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

3.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	ROSA MASTROSIMONE
Vice - Presidente vicario	MARIA CIMADOMO
Vice-Presidente	MARIA ANTONELLA MINARDI
Segretario	MARIELLA COSOLA
Consigliere	ANNA MARIA CARBONE
Consigliere	ANTONIETTA LAVIOLA
Consigliere	CINZIA GRAVINA

ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Matera, 21/10/2021

Sig. M. Antonella Minardi
Sig. Mariella Cosola
Sig. Anna Maria Carbone
Sig. Rosa Mastrosimone
Sig. Maria Cimadomo
Sig. Antonietta Laviola
Sig. Cinzia Gravina



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	
N. <u>1356</u>	Cedolare secca SI ☐ NO ☐
Serie <u>3</u>	Ragione € <u>77</u>
Data	T. s. € <u>77</u>
8 NOV. 2021	Totale € <u>77</u>

L'ADDETTO ALLO SPORTELLLO
(Pasquale DENORA)
Firma in delega del Direttore Provinciale
(Francesco D. Blase)



STATUTO Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore" in seguito denominato CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "CE.IT.A.-ATHENA -ODV (d'ora innanzi "Centro Italiano Antiviolenza"), con sede legale nel Comune di Matera e con durata illimitata. L'Associazione ha facoltà di mutare la sede e di istituire uffici distaccati.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi dell'attività di interesse generale – conforme all'art. 5 del Codice del Terzo settore – volta a prevenire, sostenere, ascoltare ed accogliere e orientare le donne e i minori vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso da chiunque provengano, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di professionisti o delle persone aderenti agli enti associati; l'Associazione si prefigge altresì lo scopo di sviluppare la cultura del rispetto e della tutela dei diritti umani diretti al riconoscimento, al patrocinio e alla divulgazione dei diritti e dei doveri delle persone e delle azioni per la prevenzione ed il contrasto alla violenza in generale e nei confronti delle donne e dei minori in particolare.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge e quindi a n. 7 associati. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva

Allegato 1

Roberto

M. Quattrone

Carlo Cosoli

Maria Cinquini



convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- se maggiorenni, eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- l'appartenenza all'Associazione è incompatibile con l'affiliazione ad altri enti della stessa natura che perseguano le medesime finalità; il socio che versi in tale situazione deve rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine deciso per l'occasione dal Consiglio Direttivo; qualora l'interessato non dimostri di aver a tanto provveduto, l'Assemblea ne dispone l'esclusione a norma dell'articolo seguente.

Art. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto all'Organo di amministrazione;
- b) decadenza per perdita dei requisiti di ammissione;
- c) espulsione deliberata dall'Assemblea dei soci;
- d) esclusione dovuta al ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno o ad incompatibilità;
- e) morte.

L'Assemblea delibera l'espulsione dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. Prima di procedere all'espulsione, l'Organo di amministrazione deve contestare per iscritto al socio gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica. Nel corso dell'Assemblea in cui si delibera l'espulsione, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procede ad una disamina degli addebiti in contraddittorio. In caso di approvazione, l'espulsione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza alcuna ulteriore formalità. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il socio receduto, decaduto, escluso o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ad alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Manuello Conza
Mario Simedone
Antonio Minerva
Francesco
Adolfo



Art. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente
- il Segretario

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione per le Assemblee ordinarie e straordinarie contiene l'ordine del giorno, indica luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione e deve essere comunicata ai soci tramite lettera o mail almeno cinque giorni prima della data stabilita. In difetto di convocazione, le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci sono da considerarsi ugualmente valide.

Art. 8 Costituzioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (anche per rappresentanza) di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. È sempre ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i presenti il socio incaricato di ricoprire le funzioni presidenziali. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali di Assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e figurano nell'apposito libro sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. In caso di parità di voti l'Assemblea è chiamata subito a votare una seconda volta. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che abbiano raggiunto la maggiore età. Ciascun associato ha un voto. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva dell'Organo di amministrazione;
- b) eleggere i membri dell'Organo di amministrazione;
- c) fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Officina Carbone*
- Middle: *McQuinn & Minerva*
- Below that: *Legione Fionda*
- Further down: *Roberto*
- Bottom: *Mariella Cosola*
- Far right: *Maria Loredana*



- d) deliberare l'espulsione dei soci;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- a quella straordinaria spetta:
- g) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 10

Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; esso è responsabile verso l'Assemblea. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Più nello specifico l'Organo di amministrazione ha il compito di:

- nominare il Presidente dell'Associazione;
- predisporre il programma annuale di attività;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari ed avviare la procedura di espulsione innanzi l'Assemblea;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e i termini di pagamento.

Art. 11

Composizione dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di almeno 3 componenti e comunque sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea tra i soci maggiorenni per la durata di 5 anni e sono sempre rieleggibili. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I consiglieri eleggono il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario. In caso di

Morie Gibson	Morie Gimadomo	Moutou De Miconi
Marielle Coscher	Moutou De Miconi	Shan-e Frank
		Joe Metchum



dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento che renda impossibile la prosecuzione dell'incarico di uno o più dei suoi membri il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo consigliere nominato in occasione delle ultime elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione o, in subordine, a quello con la maggiore anzianità anagrafica. Chi subentra in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo di mandato. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, i consiglieri dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto senza formalità.

Art. 12

Riunioni dell'Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente vicario e, in assenza di entrambi, dal secondo Vice presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, tramite mail o altro mezzo equipollente. In caso di urgenza la convocazione avviene senza il rispetto del suddetto termine. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

Compiti del Presidente e del Vice-Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa; egli ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi dei soci e/o dei terzi. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e sovrintende l'attuazione delle relative deliberazioni; egli dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti; egli stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente e, in caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea.

Maurizio Minerva
Mario Bonaventura
Francesco
Antonio
Maria Loredana



Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui all'articolo precedente, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo settembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di

Corrie Molodtsova

Maria Lina

Anna Maria

Olivia Babine

Francesca

Roberto

Antonio

volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 18

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Maria Cristina
Maria Cristina
Alberico Sansone
Mariella Esposito

Luigi De Luca
Antonio
Donna